

COMUNE DI BRISIGHELLA

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero **37** Data **30-04-2014**

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MISSIROLI DAVIDE	P	FABBRI GIUSEPPE	P
LAGHI DARIO	A	NALDONI CARLO	P
MONDINI GUIDO	P	BARDELLA GIORDANA	P
CIMATTI MARA	P	FAROLFI MARTA	A
FIACCHI ALBERTO	A	FORTE GIAN LUIGI	A
BEDESCHI MARIO	P	BUGANE' GIAN MARIA	P
SANGIORGI ANDREA	A	MERCURIALI CLAUDIO	P
PONTI MAURIZIO	P	NALDI GIOVANNI	A
BALDI VISCARDO	P		

(P)resenti n. 11, (A)ssenti n. 6

Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:

NALDONI CARLO
BARDELLA GIORDANA
BUGANE' GIAN MARIA

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Riferisce l'Assessore Bedeschi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; l'imposta municipale unica continua, pertanto ad essere regolata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, dall'anno 2014, nella determinazione delle aliquote IMU è necessario tener conto delle limitazioni imposte dalla **legge n. 147/2013** che prevede:

- all'art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della stessa legge;

- all'art. 1, comma 677, che il comune determina le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- l'art. 1, comma 707 lett. b), della legge n. 147/2013 che ha apportato modifiche all'art. 13 comma 2 del citato decreto legge n. 201/2011, stabilendo che dal 1° gennaio 2014, non si applica IMU alle abitazioni principali e relative pertinenze e alle unità abitative equiparate per legge e regolamento comunale all'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Evidenziato che, a seguito dell'esenzione da IMU per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, introdotta dal sopra citato comma 707 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, valutando la rimodulazione delle aliquote delle entrate tributarie e l'applicazione della Tasi, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - approvato con Deliberazione Consiliare n 37 del 27.06.2012;

Vista la D.C.C. n. 42 del 01/07/2013 di determinazione aliquote e detrazioni IMU – imposta municipale propria – per l'anno 2013;

Richiamata la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 adottata in data odierna, con cui è stato stabilito di applicare il tributo sui servizi indivisibili con l'aliquota del 3,3 per mille e con detrazione variabile nonché ulteriore detrazione per figli di età inferiore ad anni 26, alle abitazioni principali e relative pertinenze escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché applicare la TASI alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale IMU (ovvero alle abitazioni escluse dall'IMU) e applicare aliquota zero per tutte le altre tipologie di immobili;

Considerato che in base alle stime effettuate, tenuto anche conto dei limiti di articolazione delle aliquote IMU-TASI imposti dai citati commi 640 e 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2014, si ritiene che il pareggio di Bilancio di Previsione sia garantito con la conferma, per l'anno 2014, della misura delle aliquote IMU deliberate per l'anno precedente, ovvero:

- **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86**;
- **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze**:
 - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
 - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
 - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria)**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE per abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, nella misura dello **0,52 per cento** - con **detrazione € 200,00**;
- **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**

Dato atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (che nel Comune di Brisighella risultavano essere esenti dall'imposta già dall'anno 2012 in quanto ubicati in "comune parzialmente montano") l'art. 1 comma 708 della legge n. 147/2013 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non è dovuta;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, dove è stabilito che efficacia della deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014 decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e che il versamento della prima rata d'acconto IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel

predetto sito alla data del 28 ottobre 2014. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2014, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. f) della L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal precedente anno 2013, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. La successiva lett. g) del citato comma 380 dell'art. 1 stabilisce che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili in questione ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato, il comma 380, lett b) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni, quota che verrà definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, l'eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale resta, in ogni caso, da versare al Bilancio dello Stato;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n. 9
contrari n. 2 (Buganè, Mercuriali)
astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - confermando la misura delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente:**
 - o **ALIQUOTA** nella misura dello **0,76 per cento** per **Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/86;**
 - o **ALIQUOTA** nella misura del **1,06 per cento** per le seguenti tipologie di **immobili a destinazione abitativa tenuti a disposizione, e relative pertinenze:**
 - **residenza secondaria** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
 - **alloggio non locato** ovvero l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi (con o senza arredi e/o utenze) ma non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto; **è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare posseduta dall'impresa di costruzione e destinata alla vendita o locazione;
 - unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), **concessa in comodato a terzi; è esclusa** da questa tipologia l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente (per cui si applica l'aliquota ordinaria);

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** nella misura dello **0,52 per cento** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
 - **ALIQUOTA ORDINARIA** nella misura dello **0,93 per cento** da applicare ad ogni tipologia di immobile e fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sopra individuate, **compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**
- 3) di **determinare, per l'anno 2014, la detrazione nella misura di euro 200,00** per l'unità immobiliare censita nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata ad abitazione principale per legge e regolamento comunale, nonché le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014** ;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sull'apposito sito informatico, mediante invio telematico entro i termini di legge;

Il Consiglio Comunale, inoltre con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 11
votanti n. 11
favorevoli n. 9
contrari n. 2 (Buganè, Mercuriali)
astenuiti nessuno

delibera

di dare al presente atto, immediata esecutività.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

Brisighella, 23-04-2014

Il Responsabile di Settore
f.to Gavagni Trombetta Iris

Parere di regolarità contabile

Favorevole

Brisighella, 29-04-2014

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
f.to LO CASCIO RICCARDO

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to BALDI VISCARDO**

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Bassetti Emiliana

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il 05-05-2014.

per 15 giorni consecutivi.

li, 05-05-2014

**Il Responsabile della tenuta dell'Albo
F.to BASSETTI EMILIANA**

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.

**Il Segretario Comunale
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

La suesesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _____

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI
TROMBETTA**